

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|-------------------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) LUCCHINI GUASTALLA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) ORLANDI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) SPENNACCHIO | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) TINA | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ORLANDI MAURO

Nella seduta del 23/04/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Esponde la ricorrente di aver estinto anticipatamente un finanziamento verso cessione del quinto. Con il conteggio estintivo del 06.05.2013 erano stornati i “*costi di gestione non maturati*” (€ 98,00) e la “*quota di commissionale relativa al rischio di credito non decorso*” (€ 299,91). Con nota del 18.06.2014 il resistente, fornendo riscontro al reclamo, si rendeva disponibile a riconoscere complessivamente la somma € 245,10 a valere sulle commissioni incassate dall'intermediario all'atto della stipula del contratto (€ 1.738,53); nella stessa occasione, il resistente rilevava che le commissioni incassate dall'agente (€ 2.454,73) non maturano nel tempo e “*quindi non vanno rimborsate*”, mentre con riferimento alla polizza assicurativa (€ 65,45) la richiesta di rimborso andava rivolta alla compagnia assicurativa;

Replica l'intermediario come le domande del ricorrente siano fondate su discipline non vigenti all'epoca in cui fu stipulato il contratto e, per di più, l'art. 1 del contratto sottoscritto dalla parti “*indica chiaramente*” che in ipotesi di estinzione anticipata non sarebbe stata rimborsata alcuna commissione. Con riferimento alle commissioni introitate dal mutuante (commissioni dell'intermediario), il resistente riconosce la natura anche *recurring* delle stesse – richiamando al riguardo la lett. a) del contratto laddove si evince che tale onere è



dovuto a fronte anche di servizi relativi all'esecuzione del contratto – ma osserva, altresì, che *“l'attività maggiormente profusa dall'istituto di intermediazione del credito sia rappresentata da quella a monte dell'erogazione del finanziamento, limitandosi l'attività successiva alla gestione delle rate di rimborso ed all'invio delle comunicazioni alla clientela. Di tal che, una ripartizione delle commissioni praticate rata per rata condurrebbe, inevitabilmente, alla penalizzazione di una delle due parti (l'istituto mutuante)”*. Con riferimento alle commissioni dell'agente e la polizza assicurativa il resistente ritiene che la domanda di rimborso debba essere rivolta, rispettivamente, all'agente e alla compagnia assicurativa, contestando al riguardo la legittimazione passiva nei citati rapporti.

Tenuto conto degli storni già eseguiti, il ricorrente chiede al Collegio il rimborso della somma complessiva di € 2.086,33 oltre agli interessi legali a decorrere dal giorno dell'estinzione anticipata del finanziamento. Chiede, altresì, che le somme riconosciute siano ripartite fra il procuratore, che a tal fine trasmetterà apposita nota spese al resistente. L'intermediario chiede di rigettare il ricorso e ritiene di *“essere tenuto al più, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 245,10 determinata riconducendo le sole commissioni a suo tempo percepite (...) unitamente all'importo di € 20,00 versato dal ricorrente”* per la presentazione del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio, disattesa, in conformità al proprio costante orientamento in materia, l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa e della quota delle commissioni corrisposte alla società mandataria (cfr. la decisione, n. 7216 del 31.10.2014); richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29.7.2014); considerato che l'intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata; rilevato, con riferimento alle commissioni bancarie e alle commissioni di intermediazione, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c.; ritenuto che, alla stregua dei criteri indicati, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari a € 2.086,34 (il ricorrente chiede un centesimo in meno); considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente; accertato che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente; rilevato che la domanda di distrazione non può essere presa in considerazione da questo Collegio, essendo totalmente estranea al procedimento avanti all'ABF.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.086,33, oltre agli interessi dal reclamo al saldo; non accoglie nel resto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA